

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Indeducibilità costi: modificata la black list
- 4 | Disciplina CFC: modificata la Black list
- 5 | Fondo di garanzia per le PMI: è possibile prenotare la garanzia
- 5 | Normativa antiriciclaggio: aggiornato l'elenco degli Stati extra UE e territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli UE
- 5 | Emilia Romagna: sospesi gli adempimenti tributari per gli eventi atmosferici del 4-7 febbraio

Prassi

- 6 | I.S.E.E.: Pubblicate le FAQ con le risposte dell'INPS
- 6 | Bonus bebè: le istruzioni per presentare la domanda all'Inps
- 7 | Gli psicologi pagano i contributi previdenziali con F24
- 7 | Formazione professionale: trattamento ai fini IVA
- 7 | Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche
- 7 | Permanenza dell'agevolazione "prima casa" in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell'anno anche a titolo gratuito
- 8 | Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per protesi
- 8 | Studi di settore: attivo "Segnalazioni 2014"
- 8 | Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento: chiarimenti

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | 5 per mille 2013 - Ammessi e esclusi
- 9 | 5 per mille 2015 - Elenchi degli iscritti
- 9 | Unico Persone Fisiche 2015 - integrazione modello e istruzioni
- 9 | Modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario
- 9 | Finanziamento dell'E.B.I.I. - codice tributo
- 9 | Finanziamento dell'E.N.Bi. - causale contributo
- 9 | Imposta di bollo F24 Enti pubblici - codici tributo per l'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
- 9 | Violazioni normativa catastale - codici tributo versamento sanzioni
- 10 | Cambi valute estere mese di aprile 2015

Ordinary Assist

- 10 | Diritti doganali – pagamento mediante bonifico bancario o postale
- 10 | Al via l'accesso dei Comuni alle planimetrie catastali per attività di accertamento
- 10 | Agevolazione fiscale a favore degli esercenti il trasporto merci e determinate imprese di trasporto persone

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Guide
- 11 | Software
- 11 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- 12 | Concordato preventivo: un quaderno dell'ODCEC di Milano
- 12 | Operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza: Vademecum
- 12 | Imprese in crisi, crediti per imposte pagate all'estero: 2 documenti dell'Accademia di ragioneria
- 12 | Imprese in crisi: i consigli dei DDCC
- 12 | Tasi e obbligo di invio dei bollettini da parte dei comuni: la precisazione dell'IFEL
- 12 | Iva nelle fatture indirizzate alla PA: CNDCEC
- 12 | 730 precompilato: Associazione geometri fiscalisti
- 12 | Novità per le dichiarazioni d'intento: Assonime
- 13 | Le novità del decreto semplificazioni: Assonime
- 14 | Il nuovo ravvedimento operoso: Assonime
- 14 | Assemblea di bilancio: sulla legittimità del differimento del termine di 2° convocazione oltre i 120 giorni dall'approvazione del bilancio
- 14 | La nuova contabilità integrata delle PA territoriali: il ruolo del piano dei conti integrato (PdCI)
- 15 | Deposito IVA: gli aspetti sanzionatori
- 15 | Fondo di garanzia per microimprese e professionisti: Fondazione DDCC
- 15 | Check list IRAP e IRES 2015

Ordinary Assist

NORMATIVA

Indeducibilità costi: modificata la black list

Modificato il decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, co. 10 e 12-bis, del Tuir, i quali prevedono che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese residenti, ovvero professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati (black list).

*Ministero
dell'economia e delle
finanze, decreto
27/4/15 (G.U. n.107
del 11/5/15)*

Modificato l'elenco degli Stati, di cui al decreto 23 gennaio 2002, ai fini della indeducibilità dei costi da Paesi black list, per armonizzarlo con i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, fissati dall'art. 1, co. 678, della legge n. 190/2014, il quale ha stabilito che l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, è stato stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 110, co. 10 e 12-bis, del Tuir, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Non fanno più parte della black list, inoltre:

- Emirati Arabi Uniti, per i quali in precedenza erano escluse le sole società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- Singapore, per cui in precedenza erano escluse la Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sono stati, inoltre, espunti dall'art. 3 del decreto, contenente l'elenco degli Stati rientranti tra quelli a regime fiscale agevolato limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate, Costa Rica e Mauritius. Tali Stati, pertanto, sono ora per tutti i soggetti e le attività esclusi dalla black list.

Disciplina CFC: modificata la Black list

Modificato il decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini delle disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate di cui all'art. 167 e 168 del Tuir (cd. black list).

*Ministero
dell'economia e delle
finanze, decreto
30/3/15 (G.U. n.107
del 11/5/15)*

Modificato l'elenco degli Stati, approvato con il decreto del 21 novembre 2001 ai fini della disciplina CFC, al fine di armonizzarlo con i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, fissati dall'art. 1, co. 680, della legge n.190/2014, il quale ha stabilito che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia e ha altresì previsto che, in ogni caso, si considerano privilegiati i regimi fiscali speciali, che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

In particolare, dall'elenco degli Stati a regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del decreto sono stati soppressi le Filippine, la Malaysia e Singapore.

È stato inoltre, abrogato l'art. 3 del decreto, contenente l'elenco degli Stati rientranti tra quelli a regime fiscale agevolato limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate. Gli Stati presenti in quest'ultimo elenco, pertanto, sono ora anche per tali soggetti e attività esclusi dalla black list.

Ordinary Assist

<p>Fondo di garanzia per le PMI: è possibile prenotare la garanzia</p> <p>Modificato il decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di micro credito destinate alla microimprenditorialità, al fine di prevedere una procedura di prenotazione della garanzia, direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari che intendono richiedere un finanziamento a un soggetto finanziatore abilitato all'esercizio del micro credito.</p> <p>I beneficiari possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare in via telematica (accedendo all'apposita sezione del sito del Fondo www.fondidigaranzia.it) al Gestore del Fondo, la richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti.</p> <p>La prenotazione resta valida per 5 giorni lavorativi successivi, termine entro cui la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario formale richiesta di finanziamento.</p> <p>La prenotazione conserva la sua validità per 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico decreto 18/3/15 (G.U. n.107 del 11/5/15)</i></p>
<p>Normativa antiriciclaggio: aggiornato l'elenco degli Stati extra UE e territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli UE</p> <p>Aggiornato l'elenco dei paesi cosiddetti equivalenti ai fini della normativa antiriciclaggio, ossia gli Stati extracomunitari e i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.</p> <p>Tali Stati sono: Australia – Brasile – Canada - Hong Kong – India – Giappone - Repubblica di Corea – Messico – Singapore - Stati Uniti d'America - Repubblica del Sudafrica – Svizzera - Repubblica di San Marino. A tali Stati si aggiungono alcuni territori stranieri indicati all'art. 2 del decreto.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 10/04/15 (G.U. n. 108 del 12/05/15)</i></p>
<p>Emilia Romagna: sospesi gli adempimenti tributari per gli eventi atmosferici del 4-7 febbraio</p> <p>Sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici nei giorni dal 4 al 7/2/15 verificatisi nella regione Emilia-Romagna. Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16/10/15.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 8/5/15 (G.U. n.111 del 15/5/15)</i></p>
<p>Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche che nei giorni dal 4 al 7/2/15, avevano la residenza, ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni individuate nell'allegato A) al decreto - si tratta di 3 comuni della Provincia di Ferrara, 15 di Forlì-Cesena, 11 di Ravenna e 7 di Rimini - sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 4/2 e il 30/9/15.</p> <p>La sospensione, che non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta, è subordinata alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall'autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dell'impresa.</p>	

Ordinary Assist

PRASSI

<p>I.S.E.E.: Pubblicate le FAQ con le risposte dell'INPS Pubblicate sul portale ISEE 2015 del sito dell'INPS le risposte alle domande più frequenti sulla disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Tra gli altri chiarimenti è stato affermato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU; • soggetti residenti all'estero ma non sono iscritti all'Aire non devono essere inseriti; • il canone annuale di locazione, previsto dal contratto di locazione registrato e in essere alla data di presentazione della DSU, si imputa indipendentemente dall'effettivo pagamento dello stesso; • gli arretrati riscossi nell'anno di rilevazione del reddito non vanno inseriti se soggetti a tassazione separata, così come il TFR. 	<p><u>Inps, comunicato del 5/5/15</u></p>
<p>Bonus bebè: le istruzioni per presentare la domanda all'Inps Fornite le istruzioni operative per la presentazione della domanda per il cd. bonus bebè di cui all'art. 1, commi 125-129, della Legge di Stabilità 2015.</p>	<p><i>Inps, circolare n. 93 dell'8/5/15</i></p>
<p>Con D.P.C.M. del 27/2/15, erano state introdotte le disposizioni attuative della disciplina che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Sono state ora fornite istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.</p> <p>Requisiti per la presentazione della domanda – l'assegno può essere richiesto dal genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato UE oppure, in caso di cittadino di Stato extraUE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria; • residenza in Italia; • convivenza con il figlio; il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune; • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno. <p>Misura e decorrenza dell'assegno – l'importo annuo dell'assegno è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. <p>L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra l'1/1/15 e il 31/12/17, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e spetta fino al compimento del 3° anno di età del bambino oppure fino al 3° anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. L'assegno è erogato per max 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.</p> <p>Presentazione della domanda - la domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEB - Servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line); • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 o numero 06 164.164; • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi. 	

Ordinary Assist

La domanda deve essere presentata dal genitore, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017, entro 90 giorni dall'evento.
Per gli eventi intercorsi nel periodo transitorio 1/1/15-27/4/15 (entrata in vigore del D.P.C.M.) il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27/4/15.

<p>Gli psicologi pagano i contributi previdenziali con F24 L'Agenzia delle Entrate e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (Enpap) hanno firmato una convenzione che consente agli psicologi di utilizzare il modello di pagamento unificato per versare le somme dovute direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, oppure utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive. Dal prossimo 6/7 gli psicologi iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi potranno versare i contributi previdenziali e assistenziali tramite modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 12/05/15</i></p>
<p>Formazione professionale: trattamento ai fini IVA Fornite le istruzioni sul trattamento IVA da applicare alle somme di denaro erogate dalle P.A. nel settore della formazione professionale, sia in riferimento all'assoggettabilità ad IVA dell'erogazione sia in termini di diritto alla detrazione d'imposta sugli acquisti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.20 dell'11/05/15</i></p>
<p>Applicazione dell'IVA - Sono rilevanti ai fini IVA le somme erogate dalla P.A. come corrispettivo per i servizi didattici e di formazione professionale affidati a enti a seguito della stipula di un contratto di appalto. Sono, invece contributi, privi di rilievo ai fini IVA, le somme di denaro fornite dalla P.A. quando quest'ultima non opera nell'ambito di un rapporto contrattuale. Detrazione - Gli enti di formazione destinatari dei contributi che acquistano beni e servizi per realizzare operazioni fuori campo IVA, come per esempio i corsi offerti gratuitamente agli utenti, non possono detrarre l'IVA. Possono, invece, farlo, almeno in parte, quando i beni acquistati sono utilizzati promiscuamente, cioè per realizzare sia operazioni imponibili che operazioni esenti o escluse.</p>	
<p>Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche Forniti chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in materia di violazione dell'obbligo di tracciabilità (art.25, co.5, legge n.133/1999) previsto in capo alle associazioni sportive dilettantistiche. È stato chiarito che la violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti non comporta il disconoscimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del beneficio dell'esenzione dall'IRPEF, fino all'importo di 7.500 euro, dei compensi corrisposti dall'associazione, prevista dall'art. 69, co. 2, del Tuir, per i pagamenti effettuati dall'associazione nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi; • della deducibilità del relativo costo in capo all'erogante, per le somme percepite dall'associazione a titolo di sponsorizzazione. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 6/05/15</i></p>
<p>Permanenza dell'agevolazione "prima casa" in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell'anno anche a titolo gratuito In caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro 1 anno dall'alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio. Resta fermo l'ulteriore requisito dell'utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/2010 e confermato dalla Cassazione con sentenza del 10/4/15, n. 73383.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 dell'11/05/15</i></p>

Ordinary Assist

<p>Aliquota IVA per cessioni di macchina fresatrice per protesi Alle cessioni di oggetti ed apparecchi odontoiatrici utilizzati per il confezionamento di protesi dentarie si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%, e non l'aliquota agevolata del 4% prevista al punto n. 30) della Tabella A, parte II, del D.P.R. n.633/1972.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 dell'8/05/15</i></p>
<p>Studi di settore: attivo "Segnalazioni 2014" È disponibile "Segnalazioni 2014", il software del Fisco dedicato ai soggetti interessati dagli studi di settore che intendono segnalare dati e informazioni utili a giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza. Grazie all'applicativo è, inoltre, possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2013. Comunicazioni al via - Il canale telematico predisposto dall'Agenzia, sarà operativo fino al 31/10/15 per permettere ai contribuenti di trasmettere notizie o elementi giustificativi relativi al periodo d'imposta 2013.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/05/15</i></p>
<p>Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento: chiarimenti Forniti i chiarimenti in materia di transazione fiscale in seguito alle modifiche normative e agli ultimi indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 19 del 6/05/15</i></p>

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>5 per mille 2013 - Ammessi e esclusi Consultabili sul sito dell’Agenzia delle entrate gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2013 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/05/15</i></p>
<p>5 per mille 2015 - Elenchi degli iscritti Consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate le liste provvisorie degli aspiranti alla ripartizione dei fondi del 5 per mille 2015, che comprendono gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, di quella sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/05/15</i></p>
<p>Unico Persone Fisiche 2015 - integrazione modello e istruzioni Apportate modificazioni al modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di “Unico Persone Fisiche 2015” e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 66564 del 14/05/15</i></p>
<p>Modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario Apportate modificazioni dei modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, e delle relative istruzioni, nonché delle relative specifiche tecniche.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 64322 dell’11/05/15</i></p>
<p>Finanziamento dell’E.B.I.I. - codice tributo Istituita la causale contributo “EBII” denominata “Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica (E.B.I.I.)” per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica (E.B.I.I.) mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 dell’11/05/15</i></p>
<p>Finanziamento dell’E.N.Bi. – causale contributo Istituita la causale contributo “EBL1” denominata “Ente Nazionale Bilaterale (E.N.Bi.)” per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale (E.N.Bi.) mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48 dell’11/05/15</i></p>
<p>Imposta di bollo F24 Enti pubblici - codici tributo per l’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari Per il versamento, tramite il modello F24 Enti pubblici (F24EP), dell’imposta di bollo, nonché delle sanzioni e degli interessi, sono utilizzati i codici tributo di seguito indicati, già in uso con la modalità di versamento F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”; • “2502” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”; • “2503” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI”. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 del 6/05/15</i></p>
<p>Violazioni normativa catastale - codici tributo versamento sanzioni Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme accertate dall’Agenzia delle entrate, in esito all’inosservanza della normativa catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “T009” denominato “Tributi speciali catastali – accertamento catastale”; • “T010” denominato “Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento catastale”; • “T011” denominato “Interessi sui tributi speciali catastali – accertamento catastale”; 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 13/05/15</i></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • “T012” denominato “Imposta di bollo – accertamento catastale”; • “T013” denominato “Recupero spese per volture – accertamento catastale”; • “T014” denominato “Oneri accessori per operazioni catastali – accertamento catastale”; • “T015” denominato “Altre spese per operazioni catastali – accertamento catastale”. <p>Precisato, inoltre, che, per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo 806T.</p>	
<p>Cambi valute estere mese di aprile 2015</p> <p>Accertate, per il mese di aprile 2015, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell’ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa dell’11/5/15</i></p>
<p>Diritti doganali – pagamento mediante bonifico bancario o postale</p> <p>Per effettuare un pagamento da un Paese extra S.E.P.A a favore della contabilità speciale intestata a alle Dogane IT39M0100003245348200005625 occorre premettere al codice IBAN il codice B.I.C. BITAITRRENT per quanto riguarda il sistema Target2. Per quanto riguarda il sistema dettaglio, il BIC da utilizzare è il solo BIC BITAITRRXXX. La finalizzazione sulla procedura utente di Banca d’Italia dell’SCT in entrata sarà effettuata in automatico in base al CAB contenuto nell’IBAN beneficiario.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. nota n. 54844 dell’11/05/15</i></p>
<p>Al via l’accesso dei Comuni alle planimetrie catastali per attività di accertamento</p> <p>I Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e per la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il nuovo servizio, disponibile tramite la piattaforma telematica Sister, consente di visualizzare la planimetria di un immobile, con accesso diretto alle banche dati gestite dall’Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell’11/05/15</i></p>
<p>Agevolazione fiscale a favore degli esercenti il trasporto merci e determinate imprese di trasporto persone</p> <p>Apportate modifiche alle regole di utilizzo del codice tributo “6740” e di compilazione del modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. 57015 del 14/05/15</i></p>
<p>In particolare, il documento di prassi ha sottolineato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale; • l’intangibilità del credito Iva e del credito per le ritenute operate e non versate. <p>La presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari. Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è, pertanto, ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione. La circolare sottolinea, inoltre, che il debito Iva può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate.</p> <p>Circa le procedure previste dalla Legge n. 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione dei beni), è stato chiarito che tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’Iva e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento. Gli uffici devono liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificare gli avvisi di accertamento e predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.</p>	

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Guide

Pubblicata la Guida fiscale "Il visto di conformità" a cura della Direzione regionale del Molise.

Software

- aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0) della dichiarazione Iva base annuale 2015 e della dichiarazione Iva annuale 2015;
- software di controllo (versione 1.0.0) del modello di dichiarazione Unico società di persone 2015;
- software di compilazione (versione 1.0.0) del modello 770/2015 Semplificato;
- software di controllo (versione 1.0.0.) del modello 770/2015 Semplificato;
- software di compilazione (versione 1.0.0.) del modello 770/2015 Ordinario;
- software di controllo (versione 1.0.0.) del modello 770/2015 Ordinario;
- software di controllo (versione 1.0.0) del modello 730/2015;
- aggiornamento software di controllo (versione 3.7.9) del modello F24;
- aggiornamento software di controllo della Denuncia Imposta Assicurazioni - premi incassati 2014 (versione 1.1.0);
- aggiornamento software di compilazione della denuncia Imposta Assicurazioni - premi incassati 2014 (versione 1.1.0).

*Novità dal sito
Agenzia delle entrate,
pubblicati sul sito
dal'1 al 15/5/15*

Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

- aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento archivi del software di controllo Modello F24;
- aggiornamento procedura di controllo (versione 1.5.5) del modello F24 EP;
- aggiornamento archivi provinciali Docfa 4;
- aggiornamento tabella Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali con il modello F24;
- aggiornamento elenco banche convenzionate per il modello F24 on line;
- aggiornamento tabelle codici ad uso degli agenti della riscossione;
- aggiornamento procedura di controllo del modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.45);
- aggiornamento elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento.
- aggiornamento tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP (Enti Pubblici)

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Concordato preventivo: un quaderno dell'ODCEC di Milano Pubblicato un secondo quaderno dei commercialisti di Milano sul concordato preventivo. In questo caso i commercialisti hanno illustrato delle esperienze empiriche.</p>	<p><u>ODCEC Milano, quaderno n. 58</u></p>
<p>Operazioni peritali in materia di lavoro e previdenza: Vademecum Pubblicato una guida in materia di lavoro e previdenza definisce alcune <i>best practice</i> per lo svolgimento degli incarichi peritali.</p>	<p><u>ODCEC di Roma, vademecum</u></p>
<p>Imprese in crisi, crediti per imposte pagate all'estero: 2 documenti dell'Accademia di ragioneria Pubblicati 2 lavori dell'Accademia di ragioneria. Il primo riguarda le diverse forme aggregative di imprese (ATI, consorzio, rete di imprese, distretto industriale, GEIE) e i criteri per effettuare una scelta tra tali tipologie. Il secondo concerne i crediti per imposte pagate all'estero, con aspetti fiscali e modalità di calcolo.</p>	<p><u>Accademia romana di ragioneria, note operative 6 e 7</u></p>
<p>Imprese in crisi: i consigli dei DDCC Pubblicata l'edizione 2015 delle linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi. Il documento illustra gli strumenti disponibili per il risanamento delle imprese in difficoltà evidenziando delle "raccomandazioni" per effettuare la scelta dello strumento più idoneo al caso particolare. I commercialisti hanno, inoltre, proposto una esemplificazione del regolamento destinato all'organizzazione e al funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.</p>	<p><u>CNDCEC, linee guida 2015 e regolamento, pubblicato sul sito il 13/5/15</u></p>
<p>Tasi e obbligo di invio dei bollettini da parte dei comuni: la precisazione dell'IFEL È stato precisato che allo stato attuale della normativa e del processo attuativo dell'art.1, co. 689 della Legge di stabilità per il 2014 (in mancanza dei decreti direttoriali previsti), non sussista alcun obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente precompilati da parte dei Comuni. I Comuni devono, comunque, assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.</p>	<p><u>IFEL, nota del 12/5/15</u></p>
<p>Iva nelle fatture indirizzate alla PA: CNDCEC Illustrata la disciplina dello split payment, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la scissione dei pagamenti dell'Iva sulle fatture indirizzate alla PA e la sua destinazione, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario, piuttosto che alle imprese, le quali non potranno più computarla come imposta a debito nella dichiarazione periodica.</p>	<p><u>CNDCEC, documento del 3/15</u></p>
<p>730 precompilato: Associazione geometri fiscalisti Pubblicato un lavoro dei geometri fiscalisti sul nuovo modello 730 precompilato. Il documento illustra chi sono i soggetti interessati, quali informazioni contiene, le modalità di accesso e di presentazione, i vantaggi in ordine ai controlli dell'Agenzia.</p>	<p><u>Agefis, portolano n. 4/15</u></p>
<p>Novità per le dichiarazioni d'intento: Assonime Analizzate le modifiche apportate dal c.d. decreto semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) alla disciplina delle dichiarazioni d'intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva. In particolare, sono state illustrate le novità di questo nuovo regime e dei relativi provvedimenti di attuazione, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'Agenzia delle entrate con le circolari nn. 31/2014 e n. 6/2015, e con la risoluzione n. 38/2015; dall'Agenzia delle dogane con le note nn. 17631/2015 e 46452/2015. 	<p><i>Assonime, circolare n. 13 del 6/5/2015</i></p>

Ordinary Assist

Unica dichiarazione per più importazioni - superato l'orientamento presente nella originaria versione delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione d'intento, secondo cui nel caso di importazioni di beni la dichiarazione doveva essere presentata per ogni singola operazione (Ris. MEF n. 355235/1985). Pertanto, è possibile utilizzare un'unica dichiarazione d'intento relativa a più operazioni, fino a concorrenza del plafond utilizzato nell'anno di riferimento.

Utilizzo del plafond - l'Agenzia delle dogane, con la nota n. 46452/2015, ha dichiarato di aver predisposto le procedure di controllo che consentiranno di monitorare il progressivo utilizzo del plafond. Tali procedure saranno attivate non appena si ridurrà la percentuale degli errori di compilazione riguardanti gli estremi delle dichiarazioni d'intento. Posto che la corretta indicazione di questi dati è condizione necessaria per poter accedere alla banca dati delle dichiarazioni d'intento dell'Agenzia delle entrate e attivare i controlli necessari per dispensare dalla consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute di trasmissione, nella nota in parola l'Agenzia delle dogane ha dichiarato di aver attivato in modo graduale, a partire dal 21/4/15, controlli bloccanti che determinano lo scarto delle dichiarazioni d'intento i cui estremi sono indicati in maniera errata.

Importo dell'operazione - in ordine all'indicazione dell'importo dell'operazione, l'Agenzia delle dogane, nella nota n.17631/2015, ha affermato che nell'indicare un "valore presunto" dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione che l'importatore intende effettuare, egli dovrà tener conto, cautelativamente per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IVA. Al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali l'assicurazione, il nolo, il dazio, le royalties, le tasse portuali, ecc.. Nella medesima nota l'Agenzia ha, inoltre, precisato che l'importo effettivo del plafond utilizzato sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento.

Le novità del decreto semplificazioni: Assonime

Illustrate alcune delle novità normative IVA introdotte con il c.d. "Decreto sulle semplificazioni fiscali". In particolare, sono state esaminate le nuove disposizioni Iva in tema di detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di sponsorizzazione, di adeguamento del valore entro il quale gli omaggi non assumono rilevanza ai fini del tributo, di recupero dell'imposta versata e afferente a fatture insolte, e, infine, in tema di agevolazioni per l'acquisto della c.d. "prima casa".

*Assonime,
circolare n. 14 del
7/5/15*

Operazioni di sponsorizzazione e detrazione dell'imposta - con la modifica dell'art. 74, co. 6, del D.P.R. n.600/1973 è stata elevata la percentuale di detrazione forfetaria dell'Iva afferente le prestazioni di sponsorizzazione dal 10 al 50%. Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione telefonica, la detrazione forfettizzata rimane fissata nella misura di 1/3 dell'imposta per esse dovuta.

Omaggi - elevato da 25,82 euro a **50 euro** sia il limite entro cui le cessioni gratuite dei beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa sono considerati esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, sia la soglia entro la quale l'Iva relativa all'acquisto degli stessi beni risulta detraibile. Innalzato da 25,82 euro a 50 euro anche il limite monetario entro il quale viene esclusa l'applicazione dell'Iva per le prestazioni di servizi rese a titolo gratuito o formanti oggetto di autoconsumo o per le quali non sia stata detratta l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione ai sensi degli artt. 19 e 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972.

Recupero dell'imposta versata in relazione a fatture rimaste insolte - è stato esteso l'ambito di applicazione dell'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972, prevedendo la possibilità di emettere **nota di variazione IVA in diminuzione**, senza limiti temporali, anche nell'ipotesi in cui l'operazione originaria si sia ridotta a seguito dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito o del perfezionamento di un piano attestato di risanamento.

A agevolazioni prima casa - è stata uniformata la definizione di abitazione agevolabile ai fini della normativa Iva e quella relativa all'imposta di registro. Per entrambe le discipline, si dovrà fare riferimento alla

Ordinary Assist

classificazione catastale. Potranno usufruire dell'agevolazione le abitazioni diverse da quelle classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9. E' stato evidenziato che la disposizione trova applicazione in tutti gli ambiti in cui la normativa Iva rinvia al precedente concetto di "abitazione di lusso", anche laddove la modifica non sia stata espressamente prevista dalla disposizione di legge.

Il nuovo ravvedimento operoso: Assonime

Illustrata la disciplina del nuovo ravvedimento operoso così come modificata dalla legge di stabilità 2015 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

*Assonime,
circolare n. 15
dell'11/5/15*

Con la nuova disciplina (che non riguarda i tributi gestiti dai Comuni IMU, TASI, TARI ecc. e dall'Agenzia delle Dogane - accise e dazi doganali) i contribuenti potranno ravvedersi in merito agli errori relativi a tali tributi senza più alcun limite temporale sin tanto che non vengano raggiunti da un formale atto di richiesta dell'imposta (ossia, avviso bonario), accertamento o di liquidazione ottenendo la riduzione delle sanzioni in una misura che va da 1/10 a 1/6 del loro ammontare, a seconda del momento in cui si attivano, sino ad arrivare ad 1/5 qualora si sia conclusa l'attività di verifica degli organi accertatori (emissione p.v.c.).

Al riguardo, è stato evidenziato che la preclusione opera in relazione a quelle violazioni confluite nei predetti atti di accertamento e liquidazione dei quali il contribuente è venuto effettivamente a conoscenza; di conseguenza, anche dopo la notifica di tali atti i contribuenti potranno, comunque, ravvedersi in merito alle violazioni diverse da quelle contenute in tali atti. Assonime, nel condividere le finalità delle modifiche volte a incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, ha, inoltre, evidenziato le carenze che la disciplina presenta, tra cui, ad esempio, il fatto che anche nella sua nuova versione essa non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e "ravvedute") e che, da tale punto di vista, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, il pagamento dei debiti tributari assume la natura di mera circostanza attenuante

Assemblea di bilancio: sulla legittimità del differimento del termine di 2ª convocazione oltre i 120 giorni dall'approvazione del bilancio

Secondo l'art. 2364, co. 2, c.c. per l'approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Sul punto, è diffusa la prassi di fare slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni.

Sulla legittimità di tale prassi si sono interrogati i commercialisti i quali sono giunti alla conclusione che entro il termine di 120 (o 180) giorni debba effettuarsi solo la prima convocazione, potendo la seconda convocazione avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 giorni dalla prima (termine indicato dall'art. 2369 c.c. per la 2ª convocazione). I commercialisti hanno, inoltre, evidenziato che l'inosservanza del termine, non ha effetti sulla validità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, potendone da essa conseguire solo una responsabilità in capo agli amministratori, qualora ne sussistano i presupposti, ed eventualmente in capo ai sindaci, essendo questi ultimi obbligati a convocare l'assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

[Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 15/5/15](#)

La nuova contabilità integrata delle PA territoriali: il ruolo del piano dei conti integrato (PdCI)

Publicato un lavoro in cui la Fondazione dei commercialisti illustra il ruolo del piano dei conti integrato - introdotto nell'ordinamento contabile nazionale dalle leggi n. 196/2009

[Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 15/5/15](#)

Ordinary Assist

<p>e n. 42/2009 - strumento classificatorio unitario, comune a tutte le PA italiane in contabilità finanziaria, che consente attraverso un sistema di rilevazione contabile in partita doppia di rilevare le fattispecie di bilancio finanziario ed economico-patrimoniali.</p>	
<p>Il PdCI è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico patrimoniali e individua gli elementi di base secondo cui organizzare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione. In particolare, sono stati illustrati i profili innovativi di tale strumento, evidenziando come esso rappresenti, tra le altre cose, l'elemento in grado di far dialogare i bilanci delle amministrazioni in contabilità finanziaria con quelli delle amministrazioni in contabilità civilistica rispondendo, al contempo, agli obblighi in materia di trasmissione dei dati della finanza pubblica nazionale agli organismi sovranazionali.</p>	
<p>Deposito IVA: gli aspetti sanzionatori Analizzata la circolare n. 12/2015 dell'agenzia delle Entrate sulla disciplina dei depositi IVA, regolamentato dall'art. 50-bis del D.L. n.331/1993, che prevede lo stoccaggio dei beni in un luogo fisico. Sin quando i beni permangono nel perimetro del magazzino, l'Iva, ove dovuta, è assolta solo nel momento in cui i beni vengono estratti, attraverso il meccanismo del <i>reverse charge</i>. La concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione, prevista da tale normativa, è subordinata alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell'Iva siano fisicamente introdotte nel medesimo. Il lavoro dei commercialisti critica la posizione assunta dall'Agenzia nella citata circolare sulle conseguenze sanzionatorie della mancata introduzione fisica dei beni nei magazzini soggetti a questo particolare regime sospensivo.</p>	<p><u>Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 15/5/15</u></p>
<p>Infatti, già la Corte europea – che considera la mancata osservanza dell'obbligo di inserimento fisico dei beni una violazione meramente formale - ha affermato che in caso di irregolare, e quindi virtuale, utilizzo del deposito Iva, l'Autorità fiscale non può richiedere il pagamento dell'Iva all'importazione qualora l'imposta sia stata versata all'atto di estrazione dei beni attraverso <i>reverse charge</i> senza fini o tentativi di frode e/o evasione. Pertanto, ecco perché la sanzione consistente nella maggiorazione del 30% dell'imposta risulta contraria al principio di proporzionalità, perché applicata, tra l'altro, in misura fissa, senza un criterio di gradazione. Invece, l'Agenzia delle Entrate con la citata circolare ha confermato la diversa linea interpretativa secondo cui, in assenza di introduzione fisica dei beni e nonostante la piena osservanza degli adempimenti concernenti l'adempimento dell'Iva, inclusa l'emissione della autofattura secondo il regime del <i>reverse charge</i>, si rende dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta "non versata". Secondo i commercialisti, dunque, l'approccio dell'Agenzia comporta una duplicazione del tributo del tutto illegittima.</p>	
<p>Fondo di garanzia per microimprese e professionisti: Fondazione DDCC Illustrata la disciplina del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n.662/1996. Dopo l'emanazione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, (vedi sopra nella sezione normativa il decreto MISE 18 marzo 2015) si attende una circolare applicativa del Gestore del Fondo per dare il via alla fase di prenotazione on-line della garanzia.</p>	<p><u>Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 15/5/15</u></p>
<p>Check list IRAP e IRES 2015 Pubblicata una check list per la determinazione dell'Ires e dell'Irap 2015 che costituisce un utile strumento operativo di controllo a supporto dell'attività svolta dai collaboratori negli studi professionali.</p>	<p><u>Fondazione nazionale commercialisti, strumento di lavoro del 15/5/15</u></p>